

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Rapina impropria

<b>Data pubblicazione:</b>	20/04/2023
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

**Rapina impropria** La rapina può qualificarsi come “propria” o “impropria”. Si ha **rapina propria**, ai sensi dell’art. 628 c.p., quando qualcuno si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di procurare –a sé o ad altri- un ingiusto profitto. In tal caso, la violenza e/o la minaccia sono finalizzate a sottrarre il bene. L'elemento oggettivo della rapina propria, quindi, implica:

1. a) l'**impossessamento** della cosa mobile altrui, **sottraendola a chi la detiene**;
2. b) l'uso di **violenza alla persona o di minaccia**.

Il reato di rapina si consuma **nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale. La configurazione del tentativo di rapina propria sarà, quindi, limitata all'eventualità che il soggetto attivo, pur avendo fatto uso di idonea violenza o minaccia, non sia riuscito a pervenire all'impossessamento o, a maggior ragione, alla sottrazione di alcunché.** La **rapina impropria**, invece, risulta integrata quando il colpevole, subito dopo avere sottratto il bene, usa violenza e/o minaccia, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa o l'impunità. La rapina impropria si compone degli stessi elementi della rapina propria, con la sola differenza che essi si estrinsecano in una cornice inversa, nel senso che la violenza o la minaccia, anziché essere precedente o concomitante al furto, lo segue. Ossia la violenza o la minaccia è in questo caso posta in essere non per impossessarsi della cosa ma per assicurare il possesso della cosa medesima, od evitare la punizione per la sottrazione effettuata. La giurisprudenza di legittimità, pronunciata anche a Sezioni unite, ritiene configurabile il **tentativo di rapina impropria** nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o

minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. pen., Sez. unite, n. 34952/2012).